

Le decisioni della Corte - gennaio 2026

Sentenze e ordinanze depositate nel mese di gennaio 2026

Sent Ord	Oggetto	Esito	Comunicato	Data deposito	Atti Decisi	Norme Impugnate
S.1	Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Norme della Regione Toscana - Formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi - Condizioni per l'assegnazione dei punteggi - Condizioni di storicità di presenza - Assegnazione da 1 a 4 punti in caso di residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando da almeno tre anni fino a oltre venti anni alla data di pubblicazione del bando - Denunciata incoerenza dell'assegnazione di un punteggio premiale e graduato per la residenza (o attività lavorativa) protratta rispetto al fine perseguito - Irragionevole disuguaglianza sia nei confronti dei cittadini dell'Unione europea, sia nei confronti dei cittadini di Paesi terzi, che siano soggiornanti di lungo periodo	illegittimità costituzionale	Comunicato	08/01/2026	ord. 91/2025	Art. 10 della legge della Regione Toscana 02/01/2019, n. 2, nella parte in cui richiama l'All. B, lett. c-1), alla medesima legge regionale.
S.2	Processo penale - Impugnazioni - Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per prescrizione - Previsione che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili - Mancata previsione che, analogamente alla norma di cui al c. 1-bis dell'art. 578 codice di procedura penale, se l'impugnazione non è inammissibile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione) rinviava per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. In via subordinata: Interpretazione del diritto vivente rappresentato dalle sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 35490 del 2009 e n. 36208 del 2024 nella parte in cui si afferma "nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito".	non fondatezza - inammissibilità	Comunicato	16/01/2026	ordd. 63 e 64/2025	Art. 578, c. 1°, del codice di procedura penale.
S.3	Reati e pene - Rapina - Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, allorquando concorra con la circostanza aggravante del fatto commesso all'interno di mezzi di trasporto pubblico di cui al terzo comma, n. 3-ter, dell'art. 628 codice penale - Violazione dei principi di uguaglianza e di necessaria proporzionalità della pena tendente alla rieducazione del condannato.	non fondatezza	Comunicato	20/01/2026	ord. 83/2025	Art. 628, quinto comma, del codice penale.

Sent Ord	Oggetto	Esito	Comunicato	Data deposito	Atti Decisi	Norme Impugnate
S.4	Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2025 - Perseguimento di strategie e azioni dirette a rafforzare i rapporti di collaborazione e le sinergie fra il sistema di istruzione superiore-università, gli istituti tecnici di formazione (ITS) e il tessuto locale delle piccole e medie imprese che operano nel campo dell'innovazione tecnologica - Previsione che per le finalità indicate è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa - Previsione che la medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027. Contributo straordinario per la ricerca e gli studi su digital health e tecnologie digitali per la sanità pugliese - Previsione che la regione sostiene il Dipartimento di Medicina sperimentale dell'Università del Salento nello studio e ricerca, assegnando nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 2, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa. Organico nelle residenze terapeutico riabilitative per il trattamento di soggetti con disturbi del comportamento alimentare - Previsione che nelle disposizioni regolamentari o attuative della Giunta regionale in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento della relativa rete di assistenza è contemplata, tra le altre, la figura professionale del biologo nutrizionista. Previsione che, per consentire l'avvio delle attività dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, si dispone l'intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi, dei professionisti sanitari della riabilitazione, in relazione ai bisogni assistenziali dei soggetti in trattamento e per esigenze di turnazione - Previsione che, per consentire l'avvio e il potenziamento delle attività delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, di cui al regolamento generale n. 18 del 2024, è disposta l'intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi, delle figure professionali previste nel medesimo regolamento.	illegittimità costituzionale - non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione	Comunicato	22/01/2026	ric. 12/2025	Artt. 98, 117, 132, 160 e 217 della legge della Regione Puglia 31/12/2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)».
S.5	Reati e pene - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Previsione che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di cui all'art. 423-bis, secondo comma, del codice penale (incendio boschivo colposo) - Disparità di trattamento rispetto agli altri reati di "comune pericolo colposi" e in particolare rispetto al delitto di disastro ambientale colposo - Irrogazione di un trattamento sanzionatorio anche nei confronti dei soggetti per i quali "la rimproverabilità è minima".	illegittimità costituzionale parziale - inammissibilità	Comunicato	22/01/2026	ord. 189/2024	Art. 131 bis, terzo comma, n. 3), del codice penale.
S.6	Straniero - Immigrazione - Emersione rapporti di lavoro - Istanza di regolarizzazione - Casi di esclusione dalle procedure - Cittadini stranieri che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato - Preclusione, per l'amministrazione, della verifica in concreto di pericolosità e, comunque, della sussistenza dei requisiti per l'accoglimento o meno dell'istanza (nel caso di specie: segnalazione del richiedente nella banca dati del sistema di informazione Schengen (SIS) per ingresso illegale in territorio francese) - Denunciata genericità e assolutezza della previsione - Irragionevole effetto preclusivo nell'accesso a un procedimento di emersione di uno straniero che si trova nella situazione per la quale l'istituto è stato adottato - Disparità di trattamento dello straniero entrato irregolarmente direttamente in Italia rispetto allo straniero arrivato transitando da altro paese di area Schengen.	illegittimità costituzionale parziale	Comunicato	22/01/2026	ord. 108/2025	Art. 103, c. 10°, lett. b), del decreto-legge 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17/07/2020, n. 77.
S.7	Prescrizione e decadenza - Cause di sospensione per rapporti tra le parti - Sospensione della prescrizione tra i coniugi e tra le parti di un'unione civile - Omessa estensione della causa di sospensione ai conviventi stabili e legati, fra loro, da vincolo di affettività familiare - Disparità di trattamento tra coniugi (e uniti civilmente) rispetto ai conviventi more uxorio - Irragionevolezza intrinseca - Lesione dei diritti inviolabili dei singoli all'interno delle formazioni sociali - Contrasto con i valori di solidarietà sociale, di solidarietà familiare e di corretto e pacifico sviluppo delle relazioni familiari.	illegittimità costituzionale parziale	Comunicato	23/01/2026	ord. 117/2025	Art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile e art. 1, c. 18°, della legge 20/05/2016, n. 76.

Sent Ord	Oggetto	Esito	Comunicato	Data deposito	Atti Decisi	Norme Impugnate
O.8	<p>Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Società di scopo, di cui all'art. 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, o di progetto, di cui al previgente art. 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche - Previsione che le disposizioni di cui agli artt. 52, c. 5°, lett. b), n. 1), e 53, c. 1°, del d.lgs. n. 446 del 1997 si interpretano nel senso che tali società non sono iscritte nell'albo di cui all'art. 53 del medesimo decreto legislativo, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo - Previsione che gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società. Previsione che per adeguare la disciplina relativa all'Albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 101 del 2022, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 202 del 2024 - Previsione che, a tal fine, le disposizioni di cui agli artt. 52, c. 5, lett. b), n. 1), e 53, c. 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, conformemente alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'art. 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, o di progetto, di cui al previgente art. 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto a esse propedeutiche, non sono iscritte nell'Albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto Albo.</p>	ammissibilità intervento		26/01/2026	ordd. 191 e 192/2025	Art. 3, c. 14-septies, del decreto-legge 27/12/2024, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 21/02/2025, n. 15.
S.9	<p>Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale (SSR) - Previsione della istituzione delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) di San Nicandro Garganico e Troia, di proprietà e gestione interamente pubblica, incardinate nell'organizzazione funzionale della Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Foggia - Previsione che il personale in servizio alla data di entrata in vigore della suddetta disposizione regionale transita nell'organico della ASL competente ai sensi dell'art. 1, c. 268, lett. c), legge n. 234 del 2021. Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2025 - Modifiche all'art. 26 della l. reg.le n. 39 del 2024 - Previsione che è istituita la RSA di Campi Salentina, di proprietà e gestione interamente pubblica, incardinata nell'organizzazione funzionale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce (ASL), con contestuale transito del relativo personale nell'organico dell'ASL competente.</p>	non fondatezza - inammissibilità	Comunicato	29/01/2026	Ric. 7 e 12/2025	Art. 26 della legge della Regione Puglia 29/11/2024, n. 39 e art. 240 della legge della Regione Puglia 31/12/2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)».
S.10	<p>Circolazione stradale - Codice della strada - Reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti - Previsione che chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi a un anno - Denunciata omessa specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione e ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida - Lesione del principio della necessaria offensività della condotta - Disparità di trattamento rispetto al reato di cui all'art. 186 del codice della strada (Guida sotto l'influenza dell'alcool) che sanziona la guida in stato di ebbrezza e quindi in stato di alterazione mentre la previsione censurata prescinde da tale profilo. Trattamento sanzionatorio - Omessa previsione della necessità dell'accertamento in ordine alla ricorrenza di una effettiva alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida - Irragionevolezza della presunzione di pericolosità sottesa all'incriminazione - Irragionevole previsione della medesima cornice editale per fattispecie portatrici di disvalore completamente differente. Modifiche normative - Soppressione ai c. 1 e 1-bis dell'art. 187 del d.lgs. n. 285 del 1992 delle parole: «in stato di alterazione psico-fisica» - Integrazione del reato subordinata al mero riscontro della positività a sostanze stupefacenti - Denunciato effetto espansivo della norma incriminatrice in ragione della sopravvenuta irrilevanza, ai fini dell'applicazione della sanzione penale, di ogni accertamento inerente all'incidenza della pregressa assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in relazione alla capacità di guida del soggetto agente e alla sua qualificazione in termini di pericolosità - Parificazione indiscriminata di situazioni eterogenee - Disparità di trattamento rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992 e alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 589-bis, secondo comma, e 590-bis, secondo comma, codice penale, con riferimento ai reati di omicidio stradale e di lesioni colpose stradali - Violazione del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice.</p>	non fondatezza nei sensi di cui in motivazione	Comunicato	29/01/2026	ordd. 93, 99 e 125/2025	Art. 187, c. 1° e 1° bis, del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, come modificati dall'art. 1, c. 1°, lett. b), nn. 1) e 2), della legge 25/11/2024, n. 177.

Sent Ord	Oggetto	Esito	Comunicato	Data deposito	Atti Decisi	Norme Impugnate
O.11	Processo penale - Misure cautelari personali - Condizioni di applicabilità delle misure coercitive - Procedimento applicativo - Criteri di scelta delle misure - Richiesta di misura cautelare da parte del pubblico ministero - Denunciata preclusione per il giudice della possibilità di disporre l'applicazione di una misura più grave di quella richiesta per inidoneità delle misure gradate - Violazione dei principi di ragionevolezza e di soggezione del giudice soltanto alla legge - Incidenza sulla corretta ripartizione dei ruoli giurisdizionali tra pubblico ministero e giudice.	manifesta inammissibilità		29/01/2026	ord. 36/2025	Artt. 280, c. 2°, e 291 del codice di procedura penale, in combinato disposto tra loro.
S.12	Spese di giustizia - Processo penale - Nomina del consulente tecnico - Denunciata previsione che, consentendo alle parti private la nomina di un consulente tecnico a spese dello Stato, ove sia stata ammessa perizia, rinvia alla disciplina sul gratuito patrocinio, segnatamente agli artt. 102 e 107 del d.P.R. n. 115 del 2002, che subordinano la nomina e la conseguente anticipazione a carico dell'Erario all'avvenuta ammissione al patrocinio - Denunciata conseguente preclusione della nomina del consulente tecnico (nella specie, traduttore, conoscitore della lingua araba), con spesa anticipata dall'Erario, da parte del difensore d'ufficio che assista un imputato, dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis, c. 3°, codice di procedura penale, nell'ambito di un processo pendente per delitti commessi mediante gli atti di tortura quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è risultato impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo per delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1 della Convenzione di New York contro la tortura (CAT) - Lesione del diritto di difesa e del principio, anche convenzionale, di parità tra le parti - Disparità di trattamento tra le parti processuali e tra i consulenti tecnici stessi.	illegittimità costituzionale parziale	Comunicato	30/01/2026	ord. 218/2025	Art. 225, c. 2°, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 102 e 107, c. 3°, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)».